

## **CAMPANIA**

### **Linea Prodotto Previdenza**

#### **Decreto attuazione art. 1 comma 2 Legge 183/2014 – Jobs Act**

#### **Ammortizzatori sociali – Prestazioni di disoccupazione**

La legge n. 183 del 10 dicembre 2014, entrata in vigore il 16.12.2014, ha stabilito che il Governo è delegato ad adottare - entro 6 mesi - uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

In data 27 dicembre 2014 il Governo ha pubblicato sul proprio sito internet lo schema del decreto di attuazione dell'art. 1, comma 2, della L. 183/2014. Il documento è stato sottoposto al vaglio della Ragioneria di Stato che, dopo alcune modifiche, ha apposto il bollo; il testo è poi passato ed è tuttora all'esame delle commissioni lavoro di Camera e Senato.

Sulla base della documentazione al momento a disposizione, si illustrano sinteticamente le principali novità.

#### **DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI**

A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. L'indennità NASPI sostituisce le prestazioni di ASPI e Mini ASPI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi **dal 1 maggio 2015**.

#### **Soggetti destinatari**

Sono destinatari della NASPI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

#### **Requisiti**

La NASPI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 181/2000 e successive modificazioni;
2. possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
3. possano far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'indennità NASPI non spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, a meno che non siano rassegnate durante il periodo di maternità (entro il 1° anno di vita del bambino), o per giusta causa (per es. nei casi di mancato pagamento della retribuzione, di molestie sessuali subite nel luogo di lavoro, di modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, di mobbing, ecc.).

L'indennità NASPI non spetta, altresì, in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, salvo se quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione

Territoriale del Lavoro, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

### **Calcolo e misura**

L'indennità NASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni. L'importo complessivo viene dapprima diviso per il numero totale delle settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il numero 4,33 (retribuzione mensile).

L'indennità mensile di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui quest'ultima sia uguale od inferiore – nell'anno 2015 – all'importo di € 1195,00 annualmente rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo; qualora la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% dell'importo di € 1195,00 incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile ed il predetto importo.

L'indennità mensile NASPI non può superare, in ogni caso, nel 2015 l'importo mensile massimo di € 1300,00 annualmente rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'importo dell'indennità NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

### **Durata**

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 l'indennità NASPI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

### **Domanda e decorrenza della prestazione**

Per fruire della prestazione NASPI, il lavoratore deve inoltrare la domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità di disoccupazione spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno, ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata successivamente all'ottavo giorno.

### **Condizionalità**

L'erogazione dell'indennità NASPI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, nonché alla ricerca attiva di una occupazione ed al reinserimento nel tessuto produttivo.

4.

### **Incentivo all'autoimprenditorialità**

Il lavoratore avente diritto alla prestazione NASPI, può richiedere la liquidazione anticipata - in un'unica soluzione - dell'importo complessivo dell'indennità non ancora percepita, a titolo di incentivo per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

Il lavoratore deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, la domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore è tenuto a restituire per intero l'anticipazione dell'indennità NASPI in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di disoccupazione.

L'erogazione anticipata dell'indennità NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa ed all'assegno per il nucleo familiare.

### **Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato**

Se durante il periodo di fruizione dell'indennità NASPI il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione salvo se la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tal caso la prestazione viene sospesa d'ufficio per la durata dell'attività lavorativa.

Se durante il periodo di fruizione dell'indennità NASPI il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, conserva il diritto alla prestazione. In questo caso la prestazione viene ridotta, a condizione però che il soggetto comunichi all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.

La contribuzione versata e relativa al suddetto rapporto di lavoro subordinato, è utile ai fini dei requisiti e della durata di un nuovo trattamento NASPI; non dà però luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

### **Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma**

Se durante il periodo di fruizione dell'indennità NASPI il lavoratore intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro 1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo presunto.

L'Istituto provvederà a ridurre il pagamento dell'indennità NASPI di un importo pari all'80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire, rapportato tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è poi conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La contribuzione versata in relazione all'attività da lavoro autonomo, non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

### **Decadenza**

Il lavoratore decade dalla fruizione dell'indennità NASPI nei seguenti casi:

1. perdita dello stato di disoccupazione;
2. violazione delle regole di condizionalità;
3. inizio di un'attività lavorativa subordinata senza aver provveduto - entro 30 giorni - alla comunicazione del reddito annuo previsto;
4. inizio di un'attività lavorativa autonoma senza aver provveduto - entro 30 giorni - alla comunicazione del reddito annuo previsto;
5. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
6. accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la liquidazione dell'indennità NASPI.

### **Contribuzione figurativa**

Per i periodi di fruizione dell'indennità NASPI è riconosciuta la contribuzione figurativa, che è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari ad 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso.

### **Rinvio**

Alla indennità NASPI si applicano le disposizioni in materia di ASPI in quanto compatibili.

### **DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL**

In via sperimentale per l'anno 2015, ed in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, è istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata DIS-COLL, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

### **Soggetti destinatari**

Sono destinatari dell'indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA.

7.

### **8. Requisiti**

La DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

1. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 181/2000 e successive modificazioni;

**Patronato INAS-CISL – Sede Regionale – Via Medina, 5 – 80133 – Napoli – (NA)  
Tel. 0815529792 – Fax 0815512776 – Email: [campania@inas.it](mailto:campania@inas.it) – Web: [www.inas.it](http://www.inas.it)**

2. possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
3. possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

### **Calcolo e misura**

L'indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione e relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero totale dei mesi di contribuzione o frazione di essi (reddito medio mensile).

L'indennità DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui quest'ultimo sia uguale od inferiore – nell'anno 2015 – all'importo di € 1195,00 annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo; qualora il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% dell'importo di € 1195,00 incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile ed il predetto importo.

L'indennità mensile DIS-COLL non può superare, in ogni caso, nel 2015 l'importo mensile massimo di € 1300,00 annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'importo dell'indennità DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

### **Durata**

La DIS -COLL è corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.

### **Domanda e decorrenza della prestazione**

Per fruire della prestazione DIS-COLL, il lavoratore deve inoltrare la domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno, ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata successivamente all'ottavo giorno.

### **Condizionalità**

L'erogazione dell'indennità DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione

di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 181/2000 e successive modificazioni, alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, nonché alla ricerca attiva di una occupazione ed al reinserimento nel tessuto produttivo.

### **Compatibilità con un rapporto di lavoro subordinato**

Se durante il periodo di fruizione dell'indennità DIS-COLL il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, decade dal diritto alla prestazione. Qualora, invece, la nuova occupazione con contratto subordinato sia di durata non superiore a 5 giorni, la prestazione viene sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie ed, al termine, ripristinata per il periodo residuo.

### **Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma**

Se durante il periodo di fruizione dell'indennità DIS-COLL il lavoratore intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro 1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo presunto. In caso di mancata comunicazione del reddito previsto, il soggetto decade dal diritto all'indennità a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma.

L'Istituto provvederà a ridurre il pagamento dell'indennità DIS-COLL di un importo pari all'80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire, rapportato tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è poi conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

### **Contribuzione figurativa**

Per i periodi di fruizione dell'indennità DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

### **DISCIPLINA DELL'ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI)**

In via sperimentale per l'anno 2015 ed a decorrere dal **1 maggio 2015**, è istituito l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari dell'indennità NASPI, che ne abbiano fruito per l'intera durata entro il 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione ed in condizione economica di bisogno.

### **Soggetti destinatari**

Nel primo anno di applicazione della norma, destinatari dell'ASDI sono prioritariamente i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni ed i lavoratori prossimi alla pensione. In ogni caso, la prestazione non potrà essere erogata una volta esaurite le risorse dello specifico Fondo.

### **Durata e misura**

L'Assegno di disoccupazione è corrisposto mensilmente, per una durata massima di 6 mesi; è pari al 75% dell'ultima indennità NASPI percepita e, comunque, non può essere superiore all'importo

dell'assegno sociale.

### **Condizioni e requisiti**

L'erogazione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'Impiego, alla disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, all'accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita della prestazione.

Con successivo decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i seguenti punti:

1. la situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata in applicazione dell'ISEE, non computando l'ammontare dell'indennità NASPI percepita;
2. l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso alla prestazione in caso di risorse insufficienti;
3. gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari, nel limite di un importo massimo;
4. i limiti ed i criteri di cumulabilità dell'Assegno di disoccupazione con i redditi da lavoro;
5. le caratteristiche del progetto personalizzato ed il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto;
6. i controlli per evitare la fruizione indebita dell'ASDI
7. le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo del pagamento elettronico.

### **Finanziamento dell'ASDI ed erogazione della prestazione**

L'assegno di disoccupazione è finanziato mediante le risorse di un apposito Fondo istituito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari a € 200 milioni per l'anno 2015 e 2016.

L'INPS corrisponderà il beneficio in base all'ordine cronologico delle domande ed, in caso di insufficienza di risorse, non prenderà in considerazione ulteriori domande.